

CONTRATTO DI FORNITURA BIOMASSA

Tra le parti:

- "La Previera società agricola di Favazza Enzo e Agostini Annalisa s.s.", con sede legale a Roveredo di Guà (VR), in Via Zona Artigianale n. 8, e sede operativa a Minerbe (VR) in Via Previera 54, codice fiscale e Partita Iva 01787600236, nella persona del legale rappresentante sig. Favazza Enzo nato a Roveredo di Guà (VR) il 16/09/1953 e ivi residente in Via Zona Artigianale n. 6, codice fiscale FVZ NZE 53P16 H610A di seguito nominato "**Gestore**";
- "ORTI DEI BERICI SOC. COOP. AGR." con sede legale a Pojana Maggiore (VI) in Via Enzo Ferrari n. 6/8, C.F. e P.IVA 03244960246, nella persona del legale rappresentante sig. Buratti Filippo nato a Noventa Vicentina (VI) il 30/09/1984 e ivi residente in Via s.Martino 15/1 36020 Asigliano (VI), codice fiscale BRT FPP 84 P30 F964V di seguito nominato "**Fornitore**";

premesso che

- a) Il Gestore svolge esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e più specificatamente attività di coltivazione dei terreni per la produzione di colture energetiche e la relativa trasformazione di "energia da fonti rinnovabili", con la gestione di un impianto biogas di proprietà, della potenza di 845 kW elettrici, presso la propria sede operativa in Minerbe (VR) Via Previera 54, acquisendo una significativa esperienza.
Il Gestore intende valorizzare i sottoprodotti di cui al primo punto del comma 2 dell'art. 185 e comma 1 lett. p) dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni (di seguito definiti "Biomasse"), al fine di produrre e fornire energia elettrica, calore o biogas, sia con l'attuale impianto biogas di proprietà sia mediante l'eventuale realizzazione e gestione di un nuovo impianto biogas nel medesimo sito;
- b) Il Fornitore svolge l'attività di lavorazione e commercio di prodotti di origine vegetale (ortofrutticoli) presso il proprio stabilimento situato a Cagnano di Pojana Maggiore (VR) ed è interessato a collaborare all'attività del Gestore mediante l'apporto di sottoprodotti di origine vegetale della propria attività di seguito definiti come "Biomassa";
- c) Le parti intendono stipulare un contratto di fornitura di biomassa, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale;
- d) In data 01/08/2012 è stato sottoscritto un "Contratto di fornitura biomassa" privo di specificazione del quantitativo stimato di biomassa oggetto di fornitura, con il presente accordo le parti intendono integrare e sostituire il precedente.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Il Gestore si impegna per quanto sua competenza ad ottemperare a tutto quanto previsto per legge in materia di ambiente per gli impianti biogas per la produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili in ambito agricolo, con riferimento quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 art. 185 comma 2, art. 184 bis e successive modifiche e integrazioni.

1.3 Il Gestore si impegna al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di buona pratica agricola e gestione degli impianti biogas, con riferimento al Decreto M.I.P.A.F. del 19 aprile 1999, Decreto M.I.P.A.F. del 7 aprile 2006, D.G.R. Veneto n. 2439 del 07/08/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2. Tipologia di contratto

2.1 Tra "La Previera società agricola di Favazza Enzo e Agostini Annalisa s.s.", in qualità di Gestore, e "ORTI DEI BERICI SOC. COOP. AGR.", in qualità di Fornitore, si stipula un contratto di fornitura di biomassa.

2.2 Il presente contratto di fornitura di biomassa disciplina il rapporto di trasferimento della Biomassa dal Fornitore che produce detto materiale e lo vende al Gestore, il quale lo acquista e lo ritira, ed effettua il trattamento esclusivamente con le finalità indicate nelle premesse.

Art.3. Obblighi del Fornitore

3.1 Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente contratto, conferisce e vende in natura i beni definiti come "Biomassa" costituiti da sottoprodotti di origine vegetale (ortofrutticoli), derivati da un processo di lavorazione del prodotto principale destinato all'alimentazione umana, nelle quantità e qualità specificate al successivo punto 3.3.

3.2 L'apporto in natura di beni dovrà essere costituito esclusivamente da beni classificabili come "sottoprodotti", ricorrendo i criteri, requisiti e condizioni di cui all'art. 184-bis D.Lgs. 152/2006; è pertanto escluso l'apporto in natura di beni classificabili come "rifiuto" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. Sono inoltre esclusi tutti i sottoprodotti residui di vegetali che abbiano subito trattamenti chimici nella fase di lavorazione, in quanto non compatibili con il processo di digestione anaerobica.

3.3 La "Biomassa" fornita annualmente è costituita:

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE (ex-art. 184-bis)

descrizione: residui della lavorazione ortofrutticola

quantità annua stimata: 70 ton.

La quantità annua stimata sarà oggetto di variazione in aumento e/o in diminuzione a discrezione del Fornitore e compatibilmente con le capacità di ritiro dell'impianto biogas del Gestore.

Sarà cura del gestore quantificare l'azoto apportato e la relativa s.s. o umidità mediante l'ausilio di analisi, tabelle ecc.

Art. 4 Obblighi del Gestore

4.1 Il Gestore si impegna ad acquistare e ritirare la quantità di "Biomassa" prodotta dal Fornitore ed identificata nel precedente articolo, secondo le modalità definite al successivo articolo 5.

4.2 Spetta al Gestore il coordinamento per il ritiro delle "Biomasse" fornite dal Fornitore all'impianto biogas.

4.3 Il Gestore ha l'obbligo di corrispondere il corrispettivo previsto dal presente contratto.

Art. 5 Modalità di consegna della "Biomassa"

5.1 La consegna della "Biomassa" costituita da sottoprodotti di origine vegetale (ortofrutticoli) dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- il sottoprodotto di origine vegetale verrà consegnato alternativamente presso l'azienda del Fornitore, con ritiro e trasporto da parte del Gestore, o direttamente presso l'impianto biogas, secondo le modalità che si andranno di volta in volta a concordare;

- le fasi di ritiro e trasporto dall'azienda/stabilimento dal Fornitore all'impianto biogas del Gestore, saranno coordinate dal Gestore che ne definirà modalità e tempi al fine della migliore gestione di tutto il ciclo produttivo.

Art.6. Corrispettivo

6.1 Le biomasse verranno vendute nello stato, quantità e prezzo concordato nel momento del ritiro da parte del Gestore, anche in relazione al valore di mercato. Il prezzo per l'acquisto della Biomassa verrà corrisposto in contrassegno alla consegna della Biomassa.

Art. 7 Localizzazione della produzione Biomassa

Il Fornitore dichiara che quanto venduto è il risultato della lavorazione di prodotti di origine vegetale (ortofrutticoli) presso il proprio stabilimento indicato alla lettera b) delle premesse.

Art. 8 Sistema di quantificazione della biomassa apportata

8.1 La quantificazione della biomassa apportata avverrà con le seguenti modalità:

- si farà riferimento al documento di trasporto predisposto a cura del Fornitore nel rispetto delle norme di legge, il Fornitore provvederà a quantificare la quantità apportata anche mediante pesatura o mediante altre strumentazione disponibile presso il proprio stabilimento;

- il documento di trasporto dovrà riportare le seguenti informazioni essenziali:

destinazione: LA PREVIERA - IMPIANTO BIOGAS, Via Previera n. 54, Minerbe (VR)

causale: VENDITA
porto: FRANCO (se presente il vettore) alternativamente DESTINATARIO
descrizione: Residuo vegetale della lavorazione di
SOTTOPRODOTTO DI ORIGINE VEGETALE (art. 184-bis) del D.Lgs. 152/2006)
quantità: (espressa in kg o tonnellate)
% umidità: (alternativamente % s.s. ...)
N totale: kg (se in possesso)

inoltre l'azoto apportato e la % di umidità, con riferimento alle analisi eseguite previste dell'art. 3.3.

Il Gestore si riserva di verificare a campione quantità della biomassa apportata mediante rilevazione del peso da pesa pubblica.

Art.9 Decorrenza e durata del contratto

9.1 Il presente contratto ha durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data della prima fornitura di "Biomassa" e più precisamente dalla data di sottoscrizione dello stesso, decorso i quali il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare con almeno un mese di preavviso.

9.2 Le parti riconoscono al Gestore e al Fornitore la facoltà di recedere in via anticipata dal presente contratto; in tal caso dovrà essere data comunicazione scritta all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta di avere conferma dell'avvenuta ricezione da parte della controparte con almeno 12 mesi di preavviso.

Art.10 Esclusività del rapporto

Il Fornitore ha il diritto di stipulare ulteriori rapporti di fornitura di biomassa con altri soggetti.

Art.11 Controversie e Foro competente

11.1 Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, le stesse si impegnano a svolgere un tentativo di conciliazione.

11.2 Foro competente a decidere in ordine alle controversie dal presente contratto sarà esclusivamente il foro di Verona.

Art.12 Rinvio alle norme di legge, clausole generali e registrazione

12.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti si rimettono alle norme di legge in materia.

12.2 Le parti si danno atto che, nell'esecuzione del presente accordo, dovranno comportarsi secondo buona fede, con l'intento primario della realizzazione degli scopi illustrati nel contratto.


12.3 Con la sottoscrizione del presente contratto le parti intendono operare nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle normative in ambito ambientale richiamate, e si danno reciprocamente atto di predisporre quanto necessario a tal fine.

12.4 Le parti si impegnano a rivedere il presente contratto qualora vi siano aggiornamenti della normativa e prassi in materia.

12.5 L'eventuale registrazione del presente contratto viene prevista a cura e spese del Gestore.

Letto, confermato e sottoscritto in Minerbe (VR) il 24/04/2019

Il Gestore


La Previara società agricola
di Favazza Enzo e Agostini Annalisa s.s.
VIA ZONA ARTIGIANALE, 8
37040 ROVEREDO DI GUARÀ (VR)
C.F. e P. Iva 01787600236

Il Fornitore


ORTI DENBERICI Soc. Coop. Agriviana
Sede Sociale: 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Via E. Ferrari, 6/8
Reg. Imprese Vicenza, Cod. Fisc. e P. IVA
N. 03244960245

